REGOLAMENTO (CEE) N. 1035/69 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 1969
che fissa i prezzi di riferimento per i pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato per ultimo dal regolamento n. 1040/67/CEE (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23, nel testo risultante dal regolamento n. 65/65/CEE (3), prevede la fissazione di prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità ; che il prezzo di riferimento è uguale alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, maggiorata di un importo fissato sulla base degli oneri di commercializzazione che gravano sui prodotti di origine comunitaria, valutati al fine di rendere comparabili, nella stessa fase di commercializzazione, il prezzo di riferimento e i prezzi dei prodotti importati in provenienza dai paesi terzi ;

considerando che i dati comunicati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento n. 99/65/CEE (4), per i pomodori della categoria « I » delle norme comuni di qualità permettono di determinare la media aritmetica dei prezzi alla produzione secondo i criteri previsti dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 e dall'articolo 1 del regolamento n. 99/65/CEE ;

considerando che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento n. 99/65/CEE, l'importo da aggiungere alla media aritmetica dei prezzi alla produzione è composto di un elemento uguale a 0,2 unità di conto per 100 kg netti di prodotti e di un elemento corrispondente al 7,5 % della media aritmetica dei prezzi alla produzione ; che i corsi presi in considerazione per la fissazione dei prezzi di riferimento sono quelli accertati in Belgio, in Germania, in Francia e in Italia ;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione stagionale dei prezzi dei pomodori, è opportuno dividere la campagna in diversi periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi di riferimento per i pomodori (voce 07.01 M della tariffa doganale comune), espressi in unità di conto per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria « I » prevista dalle norme comuni di qualità :

— dal 1° giugno al 10 luglio incluso	18,5
— dall'11 luglio al 31 agosto	11,7
— settembre	12,4
— ottobre	15,1
— novembre	13,5
— dicembre (dal 1° al 20 incluso)	13,4

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile fino al 30 aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(2) GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 7.
(3) GU n. 86 del 20. 5. 1965, pag. 1458/65.
(4) GU n. 124 dell'8. 7. 1965, pag. 2109/65.